

07842

15



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 3  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto  
\*TRIBUTI  
R.G.N. 11127/2008  
Cron. 7842  
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CARLO PICCININNI
- Dott. ANTONIO VALITUTTI
- Dott. STEFANO OLIVIERI
- Dott. ENRICO SCODITTI
- Dott. PAOLA VELLA

- Presidente - Ud. 25/11/2014
- Consigliere - PU
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11127-2008 proposto da:

FALLIMENTO SCARL in persona del Curatore pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentato e difeso dall'avvocato  
iusta delega a margine;

2014  
3744

- ricorrente -

contro

MINISTERO FINANZE UFFICIO ENTRATE I UFFICIO IVA ROMA,  
SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 121/2006 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 26/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA  
VELLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

Fallimenti e Società.it

## RITENUTO IN FATTO

La Curatela del Fallimento \* Soc. Coop. a r.l." Impugnava la cartella di pagamento relativa all'avviso di rettifica Iva per gli anni 1991-1994.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese.

La contribuente Impugnava la sentenza limitatamente al capo sulle spese - di cui contestava la compensazione, disposta nonostante la totale soccombenza dell'Ufficio - ed alla mancata liquidazione del compenso spettante al difensore della Curatela, secondo le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, per asserito difetto del presupposto di cui all'art. 138, d.P.R. n. 115/02 (T.U.S.G.).

Con sentenza n. 121/12/2006, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello e confermava entrambe le statuizioni impugnate, osservando che nel processo tributario la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato spettava alla speciale commissione prevista dall'art. 138 T.U.S.G. e che la valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese rientrava nella discrezionalità del giudice, il quale poteva disporre anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa.

Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il del 26.2.2007 e non notificata, il fallimento Soc. Coop. a r.l." ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, notificato al Ministero dell'Economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate e ad s.p.a. (quale cessionaria del ramo d'azienda di Banca s.p.a., concessionaria della riscossione dei crediti per la Provincia di Roma), i quali non hanno svolto difese.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto carente di legittimazione passiva, come da consolidato orientamento di questa Corte (*ex multis*, Cass. nn. 6394 e n. 7300 del 2014, n. 6929 del 2013, n. 6591 del 2008, nn. 3116 e 3118 del 2006, nn. 24245 e 15643 del 2004). Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali (da parte del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1) di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - a far tempo dall'1.1.2001, data di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 -, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, il ricorso per cassazione notificato al predetto Ministero, sia che esso abbia partecipato al giudizio di merito, sia (e *a fortiori*) quando non vi abbia partecipato - come nel caso di specie - è inammissibile per radicale inesistenza

dell'atto Impugnatorio (cfr. Cass. nn. 22992 e 26321 del 2010, n. 1123 del 2009, n. 15021 del 2005 e n. 9538 del 2001).

2. Nel merito, con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e ss., 144, d.P.R. n. 115/02, formulando il seguente quesito di diritto: "Voglia l'Ecc.ma Corte, nell'ambito della funzione nomofilattica alla quale è deputata, dire se con la norma di cui all'art. 144 del DPR 115/02 il legislatore abbia inteso, quando parte del giudizio tributario è la curatela di un fallimento, attribuire al Giudice Delegato il potere/dovere del riconoscimento dei presupposti per l'applicazione dei benefici dell'Istituto in esame, in deroga al principio generale che individua nella Commissione di cui all'art. 138 del predetto decreto il soggetto funzionalmente deputato al procedimento".

3. Il ricorso è fondato.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144, "nel processo in cui è parte il fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione d'ufficio".

5. Si tratta di una disposizione che va letta in combinazione con la L. Fall., art. 25, comma 1, n. 6, al fine della deliberazione rimessa al giudice delegato in ordine alla costituzione in giudizio del curatore, quale rappresentante della massa, nella veste di attore o di convenuto. Invero, come questa Corte ha avuto di recente occasione di precisare, l'attestazione del giudice delegato prevista dall'art. 144 T.U.S.G. comporta anche "la previa, doverosa deliberazione dell'opportunità della costituzione, posto che in caso contrario - ovvero limitandosi ad attestare che la procedura è priva di fondi e, dunque, a prendere atto dell'iniziativa giudiziaria che il fallimento sta per assumere - il giudice delegato finirebbe col venir meno ai suoi doveri di vigilanza, di fatto consentendo al curatore di agire o di resistere in giudizio ancorché privo della necessaria autorizzazione"; tanto che, non essendo richieste formule sacramentali al fine dell'autorizzazione ex art. 25 cit., "la mera attestazione del G.D. della mancanza di fondi, che fa seguito all'istanza con la quale il curatore gli rappresenta che il fallimento non dispone della liquidità necessaria a sostenere le spese del processo, va interpretata quale contestuale, implicita autorizzazione alla costituzione in quel processo" (Cass. civ. Sez. I, Sent. 09/06/2014, n. 12947).

6. Già questo collegamento funzionale è sufficiente ad attestare la specialità della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall'art. 144 d.P.R. n. 115/02.

7. Vi è però anche un argomento di carattere sistematico.

8. Il T.U.S.G. è infatti diviso in diverse sezioni; la Parte III, intitolata "Patrocinio a spese dello Stato", contempla, nel Titolo I, le "Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario", e nei Titoli successivi le "Disposizioni particolari" relative ai suddetti tipi di processo, compreso quello tributario, disciplinato dal Titolo IV, Capo VIII ("Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario"), ove è contenuta la norma che i giudici di merito hanno (erroneamente) ritenuto violata, ossia l'art. 138, il quale prevede la costituzione, presso ogni commissione tributaria, della "Commissione del patrocinio a spese dello Stato", cui il successivo art. 139 affida "le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato".

9. In un distinto titolo (il Titolo V, "Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV") sono invece contenute disposizioni diverse per peculiari tipologie di processi, tra i quali appunto il "Processo" (*tout court*) "in cui è parte un fallimento", cui è dedicato l'art. 144 sopra richiamato. Pare dunque evidente che tale norma debba essere applicata a qualsiasi processo - anche tributario - in cui sia parte un fallimento, poiché essa configura, espressamente, una particolarissima ipotesi di "ammissione di ufficio", giustificata dalle funzioni di vigilanza e controllo rimesse al giudice delegato al fallimento.

10. In conclusione, la decisione impugnata va cassata con rinvio al giudice d'appello, il quale, in diversa composizione, dovrà decidere la causa attenendosi al principio per cui "laddove sia parte del processo tributario un fallimento, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue la procedura prevista dalla norma speciale di cui all'art. 144, d.P.R. n. 115/02, piuttosto che quella dettata dagli artt. 138 e 139 dello stesso d.P.R., prevalendo le funzioni del Giudice delegato rispetto a quelle delle "Commissioni del patrocinio a spese dello Stato" costituite presso ogni commissione tributaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. Dichiarà inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2014.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGGIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
L. 17 APR. 2015

Carlo Pini

ud. 24 novembre 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGGIA

n. 11127/08 R.G.